



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Demanio Marittimo

OGGETTO : PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO BIGLIETTERIA IN LOCALITA' MARINA PICCOLA-SORRENTO, PER LA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO PER SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA MINIMI, AUTORIZZATI, AGGIUNTIVI DA E PER IL PORTO DI MARINA PICCOLA DI SORRENTO. APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1885 DEL 22/12/2021. RETTIFICATO ED INTEGRATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 DEL 18 GENNAIO 2022.

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA DEL 16/2/2023

Il giorno 16 febbraio 2023, presso l'Ufficio demanio marittimo del Comune di Sorrento, giusta convocazione di cui alla nota prot. 8432 del 16/2/2023, sono presenti quali componenti della commissione in epigrafe:

Arch. Filippo Di Martino—presidente;
Avv. Donatangelo Cancelmo - Ing. Gennaro Ferrara—componenti;
Dott.ssa Teresa Terracciano—segretario verbalizzante;

ordine del giorno: prosecuzione delle operazioni della commissione rispetto alla precedente seduta del 9/2/2023.

La commissione si riporta in toto al citato verbale, con cui, in base agli atti di gara scrutinati, era stato stabilito di invitare a dedurre il costituendo raggruppamento, unico rimasto in gara, in ordine alla rilevata, intervenuta scadenza della autorizzazione all'esercizio dei servizi marittimi della Positano jet srl, detenuta fino al 2022 solo per esercizio semestrale in un anno; per norma, la validità delle autorizzazioni semestrali è pari a 24 mesi, fermo restando che, durante tale periodo, è solo per sei mesi per ciascun anno che le attività possono essere esercitate; precisamente, l'autorizzazione era posseduta al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, ma è scaduta nelle more della celebrazione della medesima per scadenza dei 24 mesi complessivi. Pertanto, la commissione ha tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 7, comma I, paragrafo 10, del bando che prescrive il possesso dell'autorizzazione, a rilasciarsi dalla Regione Campania ex regolamento n.7/2016, ai fini della partecipazione, che sia in corso di validità, o, in alternativa, un contratto di servizio con la medesima Regione; inoltre, del comma 4° dello stesso articolo, il quale prescrive che, in caso di partecipazione in forma associata, ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 7. Quanto rilevato è stato reso noto al raggruppamento con apposita comunicazione privata all'operatore interessato, depositata sulla piattaforma "tuttogare" in data 10/2/2023; tale comunicazione contemplava l'avviso della facoltà di presentazione di deduzioni entro giorni 5 dalla data della comunicazione, pertanto entro la data del 14/2/2023. Tardivamente, in data 15/2/2023, pervenivano a mezzo pec al protocollo generale del



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Demanio Marittimo

comune le deduzioni a firma dei soli legali rappresentanti delle imprese Laser Capri srl e Positano jet srl, che sono state registrate al n.ro 8404 in data 16/2/2023.

La commissione procede comunque con il prendere atto delle deduzioni formulate nella nota citata, in quanto, a prescindere dalla relativa tardività, il contenuto delle stesse non è accoglibile tenuto conto delle seguenti circostanze:

- il bando di gara prevede affidamento per mesi 24, con decorrenza dalla data di consegna del locale assegnato o di rilascio della concessione (art. 6);
- le autorizzazioni all'esercizio semestrale hanno validità biennale, fermo restando che per ciascun anno del biennio autorizzato l'esercizio è consentito massimo per 6 mesi all'anno, secondo lo stesso regolamento regionale invocato dai deducenti;
- il decreto dirigenziale della Regione Campania del 30/12/2022, n.ro 157, citato anche dai deducenti, ha espressamente stabilito proroga del servizio, nelle more dell'istruttoria, solo per le autorizzazioni annuali, mentre ha indetto avviso di manifestazione di interesse per il rilascio delle autorizzazioni semestrali scadute, al fine di avviare procedura comparativa per l'assegnazione, in caso di coesistenza di più domande sulla stessa tratta;
- le autorizzazioni semestrali scadute, pertanto, non sono state interessate da proroga, dunque non sono vigenti nemmeno nelle more dell'istruttoria ad espletarsi, e, inoltre, non v'è certezza che siano affidate al soggetto titolare nel precedente biennio, se, ancora pendente l'istruttoria, non si conosce di eventuali esiti di senso contrario; le istanze di rinnovo non costituiscono titolo di proroga, neppure temporanea, delle autorizzazioni semestrali;
- è proprio in base al quadro orario degli accosti dei servizi t.p.l. marittimo che l'autorizzazione della Positano jet srl risulta espressamente qualificata scaduta;
- il bando di gara, all'art. 7, comma I, prevede che i requisiti di partecipazione debbano essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del rapporto concessorio;
- alcuna clausola del bando prescrive divieto di partecipazione agli operatori con autorizzazioni semestrali e non annuali e, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la norma dell'art. 7, comma I, sopra riportata, non confligge con l'ipotesi di un esercente a titolo semestrale, che, venuto in possesso di recente di autorizzazione, a durata biennale, sia nelle condizioni di partecipare a gara, in cui il rapporto concessorio sia compatibile con il biennio autorizzato; tanto, con totale in conferenza delle deduzioni in merito formulate;
- il comma 4° dello stesso articolo 7 prescrive che, in caso di partecipazione in forma associata, ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 7;
- il costituendo raggruppamento in gara si presenta, dunque, carente del predetto requisito posto che non tutti i propri singoli componenti posseggono l'autorizzazione necessaria in base al paragrafo 10); tanto, si rileva, allo stato, in conseguenza della sopraggiunta scadenza formale del titolo della Positano jet srl, ma, ab initio, a fronte di un titolo autorizzatorio originariamente di durata non compatibile con il biennio posto a gara;
- che il requisito mancante non sostanzia un'ipotesi di sopravvenuta carenza di requisito ex art. 80, d.lgs 50/2016, ma di requisito di qualificazione speciale - presupposto di esercizio dell'attività di



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Demanio Marittimo

gara, per cui, non può legittimare al beneficio della riorganizzazione del raggruppamento in soli due partecipanti, come da costante giurisprudenza amministrativa, da ultimo connotata da sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021 e del 2022;

-la mancanza della possibilità di anettere al profilo quantitativo dell'offerta tecnica presentata l'apporto non più realizzabile della tratta un tempo di titolarità della Positano Jet srl comporterebbe l'inevitabile necessità di modificare l'offerta da parte dei residui componenti del raggruppamento; tale circostanza confliggerebbe con il principio di immodificabilità dell'offerta sancito dal Codice dei contratti e dalla costante giurisprudenza, con discendente inconfigurabilità della persistenza in gara di un raggruppamento riorganizzato;

giusta tutto quanto premesso, sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto espresse ex art. 3, L. 241/90, la commissione dà atto dell'inammissibilità dell'unica offerta rimasta in gara e non aggiudica la procedura.

La seduta si conclude alle ore 18,30.




